

(Codice interno: 358552)

LEGGE REGIONALE 06 dicembre 2017, n. 41

Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".**

1. L'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

*"Art. 2**Interventi per lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura.*

1. *La Regione del Veneto, al fine di favorire l'incremento dell'apicoltura, promuove l'inserimento di specie vegetali di interesse apistico nei programmi di rimboschimento, negli interventi per la difesa del suolo e nelle azioni di sviluppo delle colture officinali mellifere.*

2. *La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, favorisce la politica di aggregazione dei prodotti e dei produttori promuovendo ed incentivando le forme associate, nell'ambito della programmazione, per il settore dell'apicoltura, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5.*

3. *La Giunta regionale in coerenza con la programmazione di cui al comma 2 può concedere:*

- a) *agli apicoltori, singoli o associati, aiuti agli investimenti;*
- b) *alle forme associate di cui all'articolo 2 bis, comma 1, lettera i), ed al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti per prestazioni di assistenza tecnica;*
- c) *al Centro regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 4, aiuti alla ricerca per lo sviluppo del settore apistico.*

4. *Gli aiuti di cui ai commi 2, 3 vengono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica, esenzione o applicazione del regime de minimis, sulla base di criteri e modalità di erogazione definiti dalla Giunta regionale."*

Art. 2**Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".**

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserita la seguente:

"d bis) movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all'attività apistica e alla sopravvivenza delle api;"

2. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituita dalla seguente:

"i) forme associate:

- 1) *le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;*
- 2) *le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro*

consorzi di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;
3) i consorzi di tutela del settore apistico."

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall'articolo 54, comma 2, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2007 in materia di foreste, usi civici, agricoltura, caccia e pesca", le parole: "approva piani di intervento straordinario volti" sono sostituite dalle seguenti: "adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico," e dopo le parole: "sperimentale delle Venezie" è inserita la seguente: ", anche".

Art. 4

Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. L'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

Centro regionale per l'apicoltura.

1. *La Giunta regionale istituisce presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, il Centro regionale per l'apicoltura con compiti di:*

- a) studio e profilassi delle malattie e degli aggressori delle api;*
- b) attuazione di analisi chimiche, fisiche e polliniche per la valorizzazione dei prodotti dell'alveare, anche svolta in collaborazione con i laboratori specializzati già esistenti;*
- c) sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria dell'apiario;*
- d) formazione e aggiornamento dei tecnici apistici di cui all'articolo 6;*
- e) formazione e aggiornamento degli operatori delle aziende ULSS e della struttura regionale, competenti in materia veterinaria;*
- f) supporto tecnico-scientifico nella definizione dei piani di intervento di cui all'articolo 3, comma 2."*

Art. 5

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. *La Consulta è composta da:*

- a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;*
- b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;*
- c) il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;*
- d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;*
- e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle medesime;*
- f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale."*

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: "del dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 sono inseriti i seguenti:

"4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f).

4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno."

4. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: ", nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura" sono soppresse.

Art. 6

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto."

Art. 7

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. L'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 Denuncia alveari.

1. *Chiunque detenga, a qualsiasi titolo, apiari ed alveari deve farne denuncia secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale.*

2. *Fatte salve le eventuali misure di restrizione disposte dall'autorità sanitaria competente a seguito di focolai di malattie infettive o altri eventi che possono compromettere la salute delle api e la salubrità dei prodotti dell'alveare, le movimentazioni di api e alveari all'interno del territorio regionale, così come previsto dalla normativa nazionale, devono avvenire tramite compilazione, da parte del proprietario o detentore, o persona da essi delegata, del documento di accompagnamento previsto dall'anagrafe apistica nazionale.*

3. *Le movimentazioni di api e alveari provenienti da altre regioni devono:*

- a) *essere comunicate, almeno 48 ore prima, alla competente azienda ULSS di destinazione con indicazione del comune di provenienza e del comune di destinazione;*
- b) *essere accompagnate da certificazione sanitaria di origine, prevista dall'anagrafe apistica, rilasciata dalla competente autorità sanitaria in data non anteriore a sette giorni dallo spostamento, che va inoltrata alle aziende ULSS di cui alla lettera a).*

4. *La Giunta regionale definisce ulteriori procedure e modalità relative alle movimentazioni di api all'interno del territorio regionale, sentita la Consulta regionale per l'apicoltura di cui all'articolo 5."*

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

"1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali."

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, le parole: "*le ULSS, con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedono*" sono sostituite dalle seguenti: "*le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedere*".

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente."

2. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extraflorali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essiccazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso."

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è inserito il seguente:

"4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento."

Art. 10

Abrogazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. L'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è abrogato.

Art. 11

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura".

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 è sostituito dal seguente:

"1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00."

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le parole: "*commi 1, 2, 3 e 4*" sono sostituite dalle seguenti: "*commi 1, 2 e 4*".

Art. 12

Norma transitoria.

1. I membri della Consulta regionale per l'apicoltura nominati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono in carica fino alla naturale scadenza. La composizione della Consulta è integrata con i componenti o i loro supplenti, nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere e) ed f), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23, come modificato dalla presente legge.

Art. 13

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 dicembre 2017

Luca Zaia

INDICE

- Art. 1 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 5 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 6 - Modifica all'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 7 - Modifica all'articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 9 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 10 - Abrogazione dell'articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 11 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"
- Art. 12 - Norma transitoria
- Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria

Dati informativi concernenti la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali e della Giunta regionale, che hanno presentato rispettivamente una proposta di legge e un disegno di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
 - progetto di legge n. 241: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Riccardo Barbisan, Finco, Rizzotto, Semenzato, Colletto, Ciambetti e Possamai relativa a “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” ”;
 - progetto di legge n. 276: disegno di legge relativo a “Modifica ed integrazioni della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” ” (deliberazione della Giunta regionale n. 25/DDL del 22 agosto 2017);
- I progetti di legge sono stati assegnati alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Modifica ed integrazione della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura””;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 8 novembre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 novembre 2017, n. 42.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il disegno di legge presentato rappresenta le modifiche ed integrazioni necessarie all’articolato della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” al fine di recepire e aggiornare gli interventi alla vigente normativa Unionale e Nazionale, nonché semplificare le procedure amministrative per una più efficace gestione amministrativa sia per gli apicoltori che per gli enti preposti alla tutela e Sanità delle api.

Più precisamente:

Articolo 1

La necessità di rafforzare le colonie di api promuovendo la propagazione di specie mellifere nell’ambito dei nuovi rimboschimenti e negli interventi relativi alla difesa del suolo hanno motivato l’inserimento del comma 1 tra gli interventi per lo sviluppo dell’apicoltura.

Le disposizioni della Comunità europea inerenti la materia degli aiuti di Stato hanno motivato la rimodulazione di quanto contenuto al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 23/1994.

A tal riguardo si riferisce che, pur mantenendo lo spirito ispiratore del legislatore di individuare le Forme associate quali esecutori delle azioni a favore degli operatori del settore è necessario rivederne il testo alla luce della normativa vigente in materia di aiuti di Stato; vengono quindi suddivisi gli aiuti sulla base degli atti Comunitari che ne disciplinano le modalità di concessione (Reg. 702/2014; Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020).

Al fine di dare maggiore evidenza ai beneficiari individuati originariamente dalla legge regionale n. 23/1994 viene esplicitato il Centro regionale per l’apicoltura, di cui all’articolo 4 della legge 23/1994, quale beneficiario degli aiuti per le attività di cui al successivo articolo 4.

Articolo 2

Si integra il comma 1 con la definizione di “movimentazione di api e alveari”, funzionale a chiarire quanto successivamente individuato all’articolo 7.

Vengono, inoltre, individuate più precisamente le forme associate introducendo l'atto pubblico per la costituzione delle associazioni di apicoltori.

Articolo 3

Al fine di semplificare l'attività amministrativa e rafforzare quanto previsto all'articolo 4, vengono apportate modifiche di dettaglio al testo della legge regionale n. 23/1994.

A tal proposito si riferisce che i piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico predisposti dall'IZSV e verranno adottati dalla Giunta regionale senza procedura di approvazione, inoltre tali piani potranno derivare anche da segnalazioni esterne alle forme associate.

Articolo 4

Al comma 1 vengono dettagliati in modo più analitico i compiti del Centro regionale per l'apicoltura, introducendo la possibilità, per lo stesso, di agire con progetti nei confronti degli "aggressori delle api", in coerenza con la necessità, emersa di recente, di organizzare un piano di monitoraggio e limitazione dell'espansione dell'insetto denominato "Vespa velutina" nel territorio regionale.

Al fine di dare concretezza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 3 viene data la possibilità alla Giunta regionale di avvalersi del Centro regionale per l'apicoltura per l'attività di "supporto tecnico-scientifico" alla medesima.

Articolo 5

Vengono attualizzate le strutture regionali competenti per materia inizialmente previste.

Al fine di aumentare la capacità della Consulta regionale per l'apicoltura di conoscere e tradurre le esigenze del territorio in esigenze specifiche, viene introdotto un nuovo componente rappresentante le organizzazioni professionali del settore agricolo.

Vengono inoltre previsti alcuni approfondimenti volti ad aumentare l'efficienza di tale organo prevedendo la possibilità di designazione dei sostituti, per i soggetti che non ricoprono cariche pubbliche, e la possibilità, da parte dei membri designati, di farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

Viene tolto il riferimento ai programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura in quanto non citati in altro articolato della legge.

L'articolo 6

Viene semplificata la modalità di pubblicità dei nominativi dei tecnici apistici iscritti all'elenco regionale prevedendone la pubblicazione nel sito istituzionale.

Articolo 7

A seguito del Decreto del Ministero della Salute del 4 dicembre 2009 recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale" (GU n. 93 del 22/04/2010) e successivamente del Decreto del ministero della Sanità dell'11 agosto 2014 di approvazione del "manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale" (GU n.291 del 16-12-2014) è stata attivata l'anagrafe apistica nazionale.

Poiché le previsioni della legge regionale n. 23/1994 inerenti la denuncia degli alveari, risultano non in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, al fine di semplificare le procedure amministrative a carico degli apicoltori si prevede di riferire tale argomento alla vigente normativa nazionale.

Per quanto non precisamente previsto a livello nazionale, in un'ottica di semplificazione, ai commi 2 e 3 si specificano le modalità di movimentazione di api e alveari all'interno della regione del Veneto e provenienti dall'esterno.

Comma 2 acquisendo l'esigenza del territorio di alleggerire la documentazione necessaria per la movimentazione all'interno della regione delle api e alveari si prevede che, in assenza di misure di restrizione disposte dalle autorità sanitarie competenti, le stesse avvengano con la documentazione prevista a livello nazionale a firma del proprietario o detentore, o persona da essi delegata.

Comma 3 vengono disciplinate le modalità di movimentazione di api e alveari provenienti da altre regioni/PPAA per le quali viene mantenuta la necessità di comunicazione all'Azienda ULSS di destinazione e la certificazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità sanitaria.

Comma 4 al fine di evidenziare il ruolo consultivo della Consulta regionale per l'apicoltura viene prevista la possibilità che la stessa sia "sentita" dalla Giunta regionale ove vengano definite ulteriori modalità relative alle movimentazioni di api e alveari.

Articolo 8

I casi di moria o di spopolamento degli alveari che a livello nazionale hanno portato il Ministero della Salute a diffondere le "linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all'utilizzo di fitofarmaci" motivano la necessità di prevederne la comunicazione da parte degli apicoltori con le modalità dalle stesse previste.

Articolo 9

Il Decreto del Ministero della Salute del 12 novembre 2011 "Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali" (GU Serie Generale n.291 del 15-12-2011) motiva la sostituzione del comma 2 con la nuova articolazione prevedendo il divieto alle sperimentazioni su api vive salvo che per i soggetti autorizzati dalla normativa vigente.

Il comma 3 per effetto della modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 23/1994 non risulta più attuale.

Il regolamento della Commissione n. 547/2011 dell'8 giugno 2011 inerente le prescrizioni in materia di etichettatura dei pro-

dotti fitosanitari introduce le “Frase tipo sulle precauzioni da adottare per la tutela della salute umana o animale o dell’ambiente ...” inerenti i prodotti fitosanitari.

Come si evince dal Regolamento succitato le frasi, da riportare in etichetta riguardano tutte le colture per le quali è previsto l’impiego, quindi non solo frutteti e vigneti come previsto dalla legge 23/1994. A tal fine il comma 4 viene sostituito adeguandone con la formulazione alla sopraggiunta normativa Comunitaria.

Al fine di dare concretezza e rilievo a quanto inserito al comma 1 bis dell’art. 8 viene inserito il nuovo comma 4 bis. A riguardo si segnala che l’attività espletata dalle Aziende ULSS, per altro dettagliata nelle “linee guida per la gestione delle segnalazioni di moria o spopolamento degli alveari connesse all’utilizzo di fitofarmaci” non genera alcuna ulteriore spesa per il bilancio regionale in quanto già prevista nell’ambito dell’attività istituzionale delle Aziende ULSS.

Articolo 10

L’avvio dell’anagrafe apistica nazionale ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 4 dicembre 2009 (GU n. 93 del 22 aprile 2010) recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” motiva l’abrogazione dell’articolo 9 bis.

Articolo 11

La legge n. 154/2016 inerente “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale” all’art. 34 prevede le sanzioni amministrative per la mancata denuncia della detenzione di alveari o comunicazione della loro variazione. A tal riguardo viene abrogato il comma 1 in quanto la medesima sanzione è già prevista a livello nazionale.

Al fine di dare concretezza alle disposizioni introdotte all’articolo 7 dell’Allegato B al presente atto, viene inserito il comma 1 bis prevedendo la sanzione per chi effettua le movimentazioni degli alveari non conformemente a quanto previsto dal comma 2 e 3 del medesimo articolo vengono mantenuti gli importi individuati dal comma 1 dell’art. 11 della legge regionale n. 23/1994.

Viene tolto il riferimento al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale n. 23/1994 in quanto abrogato.

Articolo 12

La variazione nella composizione della Consulta regionale per l’apicoltura introdotta all’articolo 5 dell’Allegato B determina la necessità di prevedere l’inserimento del rappresentante delle organizzazioni degli agricoltori e dei nominativi dei supplenti nell’ambito della Consulta regionale per l’apicoltura nominata con DGR n. 1929 del 23/12/2015 in carica per la decima legislatura.

Articolo 13

Viene precisato che la modifica alla legge regionale n. 23/1994, di cui all’allegato B, non prevede nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La Terza Commissione consiliare, acquisito il parere della Prima commissione consiliare ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento consiliare, nella seduta dell’8 novembre 2017 ha approvato a maggioranza il testo unificato dei progetti di legge n. 241 e n. 27 che viene ora sottoposto all’esame dell’Assemblea consiliare.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale (Berlato), Liga Veneta-Lega Nord (Finco con delega Finozzi, Possamai.), Zaia Presidente (Gerolimetto, Sandonà), Alessandra Moretti Presidente (Ferrari), Veneto Civico (Dalla Libera).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico (Azzalin, Zottis), Alessandra Moretti Presidente (Guarda).”;

- Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatrice la consigliera Cristina Guarda, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la mia astensione in Commissione era soltanto dovuta alla possibilità di potere fare da correlatrice per potere esprimere alcuni passaggi in merito all’esigenza di una innovazione per quanto riguarda la legge regionale sull’apicoltura. Perché era necessaria la modifica, ci sono pochi dubbi su questo e sono gli stessi professionisti del settore a confermare l’insufficienza della normativa fino a oggi in vigore, una normativa che ha distribuito fondi alle realtà associative ma tuttavia non ha contribuito a sviluppare in maniera solida questo comparto. Basti pensare che il numero di alveari in questi anni addirittura è diminuito, con perdite che non necessariamente sono dovute a carestie o annate anomale bensì, spesso, ad una diffusa incapacità di una parte del mondo dell’apicoltura.

La diffusione sul territorio di sacche di ripopolamento “in mani sbagliate”, poco esperte, provoca ad esempio annualmente impennate di infestazioni dell’acaro varroa destructor che mettono a dura prova la stabilità degli apiari condotti in maniera corretta, il tutto con danni ingenti alle aziende.

Ugualmente dannoso per il patrimonio apistico è l’impatto prodotto dall’uso intensivo di fitosanitari, diciamo il metodo all’americana, dove il dramma dei pesticidi in agricoltura, nel verde pubblico e privato, nelle aree industriali e artigianali, nelle disinfezioni di case e giardini, attraverso i diserbi in strada e ferrovia distribuiti in quantità, è cosa da non sottovalutare e l’ISPRA stesso ce lo conferma.

Le conseguenze sono pesantissime per l’apicoltura, con un abbassamento importante delle quantità prodotte di miele, tale da vanificare gli sforzi degli imprenditori apistici.

Diventa essenziale in questo scenario che l'istituzione regionale stringa in maniera più forte una collaborazione e un confronto con le associazioni di categoria anche attraverso accordi, com'è successo recentemente in Emilia Romagna, dove l'apicoltura è diventato un settore in crescita e forte.

È necessario un lavoro di maggiore concerto per ottenere un reciproco vantaggio, sia per le aziende apistiche, che per il bene complessivo dell'economia veneta, e le modifiche in questo progetto di legge sicuramente possono andare in questa direzione. Va dunque giudicata positivamente la possibilità di far entrare in Consulta un rappresentante delle associazioni agricole e di dare la possibilità ai membri di farsi accompagnare da persone competenti e specializzate.

In riferimento anche all'emendamento, l'unico superstite di questa discussione, attenzione: i sette giorni per quanto riguarda la presentazione delle certificazioni sanitarie che le ASL esterne alla Regione Veneto devono fornire agli apicoltori che decidono di rientrare o di entrare nel nostro Veneto per completare le proprie operazioni, di movimentazione o di nomadismo, sono esagerati. Dover presentare i documenti entro sette giorni prima dalla partenza potrebbe diventare un problema anche per la difficoltà nel rapporto con l'andamento del tempo, perché con la pioggia non ci si sposta. Di conseguenza sarebbe importante andare a rivedere al ribasso questo parametro, in maniera tale da venire incontro agli apicoltori.

In conclusione, per garantire un futuro al settore dell'apicoltura è fondamentale attuare un'azione di forte sostegno delle associazioni degli apicoltori per un loro inserimento all'interno delle reti commerciali. Detta sinteticamente: è necessario dotarsi di strumenti in grado di trasformare l'apicoltura del Veneto da hobbistica a vera e propria attività professionale, capace di generare un ritorno economico sul territorio. Questo provvedimento può, in questo senso, rappresentare un primo passo, sempre a patto che, una volta compiuto, vi sia la volontà politica di garantire al settore dell'apicoltura veri strumenti e sostegni per lo sviluppo.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 bis della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 bis - Definizioni.

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: un contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- d bis) *movimentazione di api e alveari: ogni spostamento degli stessi da un sito ad altra localizzazione, sia per fini produttivi che per fini funzionali all'attività apistica e alla sopravvivenza delle api;*
- e) nomadismo: forma di conduzione dell'allevamento apistico ai fini dell'incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;
- f) apicoltore: chiunque detenga e conduca alveari;
- g) imprenditore apistico: chiunque detenga e conduca alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- h) apicoltore professionista: chiunque esercita l'attività, di cui alla lettera g), a titolo professionale;
- i) *forme associate:*
 - 1) *le organizzazioni di apicoltori produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” e successive modificazioni;*
 - 2) *le associazioni di apicoltori costituite con atto pubblico nonché le cooperative di apicoltori e loro consorzi di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile, con almeno cento soci e che detengano complessivamente almeno seicentocinquanta alveari regolarmente denunciati;*
 - 3) *i consorzi di tutela del settore apistico.”.*

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Tutela sanitaria del patrimonio apistico.

1. Le ULSS, avvalendosi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ed in collaborazione con i tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, diffondono le norme tecniche per la cura e la profilassi delle malattie delle api e promuovono sistematici accertamenti sanitari adottando le misure di polizia veterinaria a norma delle vigenti leggi e regolamenti.

2. La Giunta regionale *adotta piani di intervento volti alla tutela del patrimonio apistico, alla profilassi ed alla cura di malattie, predisposti dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, anche su indicazione delle forme associate di cui all'articolo 2 bis.”.*

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 5 - Consulta regionale per l'apicoltura.

- 1. E' istituita, presso la Giunta regionale, la consulta regionale per l'apicoltura.
- 2. *La Consulta è composta da:*

- a) il direttore della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura;
- b) il direttore della struttura regionale competente nel settore della sanità in materia veterinaria;
- c) il direttore generale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- d) il responsabile del Centro regionale per l'apicoltura;
- e) un rappresentante delle organizzazioni professionali del settore agricolo rappresentate nel Tavolo verde previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo" nominato dalle medesime;
- f) quattro rappresentanti delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, più rappresentative a livello regionale.

3. La segreteria della consulta è assicurata da un funzionario della struttura regionale competente nel settore dell'agricoltura per la materia dell'apicoltura.

4. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rappresentati da un funzionario della stessa struttura a ciò espressamente delegato.

4 bis. Le organizzazioni professionali del settore agricolo di cui al comma 2, lettera e) designano un rappresentante supplente nell'ipotesi in cui il rappresentante designato sia impossibilitato a partecipare ai lavori della Consulta. Con il provvedimento di nomina dei componenti della Consulta sono individuati i componenti supplenti dei rappresentanti di cui al comma 2, lettera f).

4 ter. Ciascun partecipante alla Consulta regionale per l'apicoltura può farsi assistere da una persona dotata di particolare competenza sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. La consulta esprime pareri, su richiesta della Giunta regionale, sull'applicazione della presente legge e delle altre norme in materia di apicoltura, nonché sui programmi di attività del Centro regionale per l'apicoltura.]".

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Registro dei tecnici apistici.

1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro in cui vengono iscritti, secondo le modalità stabilite dalla stessa Giunta regionale, i tecnici apistici, i cui nominativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto.

2. I tecnici apistici, iscritti nel registro di cui al comma 1, collaborano con le ULSS e l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, alla diffusione delle norme di allevamento e profilassi."

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Denuncia delle malattie delle api.

1. È fatto obbligo a chiunque possiede o detiene alveari di denunciare alla ULSS competente per territorio, le malattie diffuse accertate o sospette, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia veterinaria" e successive modifiche.

1 bis. Chiunque possiede o detiene alveari è tenuto a comunicare alla azienda ULSS competente per territorio i casi di moria o di spopolamento degli alveari, con le modalità previste dalle linee guida ministeriali.

2. A seguito della denuncia le aziende ULSS possono, anche con la collaborazione dei tecnici apistici delle forme associate di cui all'articolo 2 bis, provvedere ai prelievi per gli accertamenti diagnostici e, se necessario, all'applicazione delle misure di polizia veterinaria."

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

"Art. 9 - Prescrizioni e divieti. Distanza degli apiari.

1. Non possono essere esposti e lasciati alla portata delle api il miele, i favi ed i melari infetti o supposti tali. E' vietato alienare alveari, attrezzi, miele e cera di apiari infetti o supposti tali.

2. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, medicinali e sostanze farmacologicamente attive, salvo che gli stessi siano effettuati da parte di istituti di ricerca o ditte private nel rispetto della normativa vigente, utilizzando, se necessario, impianti idonei ad evitare la diffusione di agenti patogeni nell'ambiente."

[3. La commercializzazione delle api può avvenire nell'ambito del territorio regionale solo tramite attestazione con la quale il proprietario dichiara che l'apiario non è sottoposto a misure di polizia veterinaria.]

4. Sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api e gli insetti pronubi sulle colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali durante la fioritura, la secrezione di sostanze extraflorali o in presenza di fioriture spontanee di piante infestanti. Tali trattamenti sono ammessi successivamente allo sfalcio con eliminazione del cotico erboso o sua completa essicazione. In ogni caso tutti i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle specifiche modalità d'uso.

4 bis. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato al dipartimento di prevenzione dell'azienda ULSS, che espleta i sopralluoghi e gli accertamenti necessari ad individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.

5. Le distanze degli apiari sono disciplinate nell'articolo 896 bis del codice civile.

6. omissis

7. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; l'autorità sanitaria, ove si renda necessario, può procedere alla loro distruzione."

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/1994, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Sanzioni.

1. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 550,00.

2. Chiunque non adempie all'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.

3. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.200.000.

4. Per la violazione di cui al comma 5 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 150.000.

5. Per la violazione di cui al comma 7 dell'articolo 9 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 400.000 a lire 1.000.000.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione agroalimentare